

## Nuovo regolamento per la formazione continua del Perito Industriale e del Perito Industriale Laureato

***È stato annunciato che il CNPI ha approvato il "Nuovo regolamento per la formazione continua del periodo industriale e del perito industriale laureato".***


Sulla Gazzetta Ufficiale N. 17 del 21 Gennaio 2006, è stato annunciato che Il Consiglio nazionale dei periti industriali e dei periti industriali laureati - CNPI, nella seduta del 15 **dicembre 2005 con delibera n. 206/19**, ha approvato il «Nuovo regolamento per la formazione continua del perito industriale e del perito industriale laureato», che sostituisce il precedente pubblicato nella **Gazzetta Ufficiale n. 89 del 16 aprile 2004**. Il nuovo regolamento, in vigore dal 1° gennaio 2006, si allinea alla **direttiva 2005/36/CE** relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, per facilitare la libera circolazione dei professionisti nell'Unione Europea.

*In particolare all'articolo 39 della direttiva che afferma testualmente "data la rapidità dell'evoluzione tecnica e del progresso scientifico, l'apprendimento lungo tutto l'arco della vita e particolarmente importante per numerose professioni. In questo contesto, spetta agli Stati membri stabilire le modalità con cui, grazie alla formazione continua, i professionisti si adegueranno ai progressi tecnici e scientifici".*

Sintetizziamo in questo articolo i punti focali del regolamento, rimandando alla lettura completa per un maggiore approfondimento.

Le attività di formazione o di iter formativo in generale che danno punteggio sotto forma di crediti, vedi tabella 1, sono le seguenti (ricordiamo che tutte le attività e le tematiche trattate devono essere riconducibili ad aree e discipline oggetto della professione del Perito Industriale, come ad esempio conoscenze tecnico-scientifiche, tariffe, qualità, sicurezza e ambiente, organizzazione del lavoro, lingue, applicazioni informatiche, norme deontologiche, etc.):

- Partecipazione a corsi di formazione o seminari, risultante dall'attestato rilasciato dall'organizzatore del corso;
- Partecipazione a convegni di aggiornamento ed incontri tecnici di durata non inferiore alle tre ore, risultante dall'attestato rilasciato dall'organizzatore del convegno;
- Partecipazione, da parte dei Periti Industriali dipendenti, all'attività di formazione programmata dai datori di lavoro pubblici e/o privati;
- Docenza e/o direzione di corsi di formazione/aggiornamento;
- Attività di relatore in convegni;
- Redazione e pubblicazione di libri
- Redazione di articoli su riviste specializzate;
- Corsi di specializzazione, risultanti dalla documentazione rilasciata dalle università organizzatrici;
- Partecipazione ai lavori di organismi di rappresentanza della Categoria, quali gruppi di lavoro e commissioni di studio;
- Partecipazione ad organismi nazionali o internazionali di normazione (CEI, UNI, etc.);
- Partecipazione a corsi di formazione a contenuto tecnico-scientifico tenuti da organismi di ricerca, istruzione e formazione e da enti pubblici e/o privati;
- Partecipazione ai corsi gestiti dai consorzi IFTS (Istruzione Formazione Tecnica Superiore);



- Formazione svolta a favore di praticanti o tirocinanti universitari;
- Partecipazione, in qualità di commissario, agli esami di abilitazione per l'esercizio della professione di Perito Industriale.

Il punteggio minimo da conseguire nell'arco del primo triennio, che va dal 1 gennaio 2006 al 31 dicembre 2008, è di 60 crediti, mentre successivamente il punteggio sarà di almeno 40 crediti ogni due anni. Alla fine del 2008 ed alla fine di ogni biennio successivo, il punteggio verrà azzerato.

Esistono alcune eccezioni al conseguimento minimo del punteggio che sono legate ad eventi quali maternità, grave malattia, infortunio, od altri impedimenti debitamente documentati.

Altri casi, quali il superamento del sessantacinquesimo anno di età e il non esercizio della professione, permettono l'esonero totale dall'obbligo formativo.


La suddivisione dei crediti prevede nel primo triennio che almeno 10 crediti derivino da partecipazione ad eventi che abbiano ad oggetto materie di ordinamento, deontologia e tariffa professionale. Dei 60 crediti totali previsti, ne vanno realizzati 10 entro il primo anno solare, 20 entro il secondo anno solare e 30 entro il terzo anno solare.

Inoltre esistono dei tetti massimi di crediti che possono essere ottenuti, nel triennio, con la medesima attività:

- Massimo 30 crediti per convegni di aggiornamento e/o incontri tecnici;
- Massimo 10 crediti per la partecipazione ai lavori di organismi di rappresentanza della Categoria, quali gruppi di lavoro e commissioni di studio;
- Massimo 10 crediti per le pubblicazioni di interesse professionale;
- Massimo 20 crediti per la docenza e/o direzione di corsi di formazione tecnica.

**Tabella 1 - Crediti attribuiti ai vari eventi formativi**

<b>Attività di formazione continua</b>	<b>Crediti attribuiti</b>
Partecipazione a corsi di formazione/aggiornamento	1 credito per ogni ora di formazione fino ad un massimo di 10 crediti
Partecipazione a corsi di informazione/comunicazione complementari all'attività professionale	1 credito ogni due ore fino ad un massimo di 10 crediti
Partecipazione a corsi di perfezionamento a contenuto tecnico-scientifico, tenuti da organismi di ricerca, istruzione e formazione e gestiti dai consorzi IFTS, enti pubblici e/o privati	a. Fino a 100 ore: 20 crediti per ogni partecipazione con attestazione finale b. Fino a 200 ore: 30 crediti per ogni partecipazione con attestazione finale c. Oltre 200 ore: 40 crediti per ogni partecipazione con attestazione finale
Partecipazione a convegni di aggiornamento o incontri tecnici di durata minima di 3 ore	3 crediti per ogni evento
Docenza e/o direzione a corsi di formazione tecnica	1 credito per ciascuna ora di docenza fino ad un massimo di 20 crediti
Attività di relatore in convegni	4 crediti per ogni evento
Redazione e pubblicazione di libri e di articoli su riviste specializzate	a. Fino a 10 crediti per pubblicazione b. Fino a 20 crediti per ciascun libro



Corsi di specializzazione presso Università statali o legalmente riconosciute	10 crediti per anno di frequenza
Partecipazione ai gruppi di lavoro ed alle commissioni tecniche degli organismi di rappresentanza della Categoria	5 crediti per ogni evento
Partecipazione a lavori di organismi o commissioni di studio (UNI, CEI, ISO, CTI, etc.) in Italia o all'estero	10 crediti per ogni evento
Formazione svolta a favore di praticanti o tirocinanti universitari nell'ambito della propria attività professionale	5 crediti per ogni praticante o tirocinante universitario presente nello studio del professionista per un periodo non inferiore 6 mesi
Partecipazione, in qualità di commissario, agli esami di abilitazione per l'esercizio della professione di Perito Industriale	10 crediti

Scarica: Testo del documento PDF (76kb)

Gavardo, 07/02/06